

Allegato A - Programma

La Struttura che realizza i cicli seminariali di formazione per la figura di "Responsabile della gestione della presenza di materiali contenenti amianto" in strutture, edifici ed impianti, deve attuarli rispettando i contenuti sotto enunciati e può ammettere alle attività chiunque svolga o intenda svolgere detto ruolo purchè abbia conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e consapevolezza delle terminologie tecniche utilizzate.

MODULO A - Introduzione al ruolo (2h)

Inquadramento normativo del ruolo
Centralità della funzione

MODULO B - Presenza di amianto in edifici ed impianti (3h)

L'amianto e le norme che regolano i comportamenti
Tipologie di presenza e possibili ubicazioni
Modalità di accertamento e campionamenti
Azioni di prevenzione e protezione conseguenti

MODULO C - Soggetti ed azioni connesse alla presenza di amianto (4h)

Ruolo e competenze del Detentore e del Responsabile
Valutazione dello stato in essere del materiale
Scelta del metodo per l'eventuale azione di bonifica
Requisiti delle imprese e degli operatori che attuano la bonifica da amianto

MODULO D - Obblighi di gestione della presenza di amianto (5h)

Programma di classificazione del materiale
Rilevamento iniziale e periodico
Creazione del "Fascicolo amianto" della struttura o dell'impianto
Compilazione delle schede
Esercitazioni operative

MODULO DI VERIFICA - (2h)

Verifica delle conoscenze relative ai moduli B - C - D

Allegato B - Programmazione delle attività

1 - Svolgimento delle attività

Le attività di formazione relative ai seminari tecnici in tema di amianto - al fine di poter essere promosse in modo organico e funzionale ed avere svolgimento efficace - dovranno possibilmente poter essere avviate a cadenze fisse e tali da non interessare periodi feriali o festivi tradizionalmente ampi (i mesi orientativamente da prediligere per l'avvio delle attività sono Marzo, Maggio e Settembre).

La formazione dovrà essere somministrata a cura di strutture pubbliche o private iscritte negli elenchi della Regione Liguria o riconosciute da altre Regioni o Enti delegati secondo le locali normative di riferimento.

Potranno altresì somministrare formazione, le strutture associative "no profit" di categoria che svolgono attività assimilabili o comunque correlabili alla attività in questione, purché autocertifichino - secondo le modalità di legge - la loro condizione e la loro idoneità ed abbiano riconosciuta esperienza in attività di formazione, da dimostrare documentalmente al competente Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, della Regione.

La formazione deve avere la durata minima prevista, ma può essere implementata dalla struttura formativa che intende meglio approfondire determinate tematiche, fermo restando che il riconoscimento del titolo deve basarsi sui contenuti previsti per la figura professionale.

Le strutture formative che effettueranno i corsi, potranno liberamente avvalersi della collaborazione di professionisti e di organismi tecnici o professionali rappresentativi di categoria previa acquisizione di autocertificazione di possesso del requisito.

2 - Destinatari

Possono partecipare ai seminari tecnici per Responsabile della gestione della presenza di materiali contenenti amianto in strutture, edifici ed impianti chiunque svolga o intenda svolgere detto ruolo ed abbia conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e consapevolezza delle terminologie tecniche utilizzate.

Ciò per evitare difficoltà di comprensione delle terminologie specifiche connesse con i contenuti tecnici degli argomenti trattati nel ciclo seminariale.

3 - Ammissione

L'ammissione alle attività formative è subordinata alla presentazione da parte del candidato di specifica domanda firmata, da produrre alla struttura formativa presso la quale verrà attuata l'attività seminariale.

4 - Limitazioni ed esclusioni

Il numero dei posti disponibili per ogni seminario tecnico è fissato in un massimo di 30.

Il limite fissato potrà essere derogato dalla singola struttura formativa sino al raggiungimento di un ulteriore 20% di candidati oltre il limite fissato purché, per la loro individuazione, vengano adottati criteri di equità definiti a livello di struttura medesima.

5 - Frequenza ai seminari ed esito dei medesimi

Le attività seminariali verranno svolte secondo un calendario stabilito dalla struttura formativa presso la quale viene attuata l'attività medesima.

Il singolo partecipante al ciclo seminariale per poter accedere alla verifica finale dovrà aver partecipato ad almeno il 90% dell'attività svolta; ogni partecipazione di durata inferiore non consentirà al candidato di sostenere la verifica finale.

6 - Accertamento di idoneità

L'ammissione all'accertamento finalizzato al conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al Decreto del Dirigente del 9 settembre 2010 n. 2585 è automatica sussistendo il requisito della frequenza.

I Candidati che per scelta o necessità non vogliono o non possano essere sottoposti alla verifica finale per l'accertamento di idoneità al termine del ciclo seminariale frequentato, potranno essere ammessi ad altro accertamento di idoneità anche in altra sede formativa - che verrà svolto al termine di altro ciclo seminariale analogo - previa presentazione di domanda di ammissione da presentare alla struttura di formazione presso la quale si intende sostenere il medesimo.

I Candidati che, non avendo superato la prova di idoneità alla quale si sono presentati e che intendono riproporsi per un nuovo accertamento, potranno sostenerlo solamente:

- dopo una nuova partecipazione con esito positivo ad altro ciclo seminariale analogo
- dimostrando di possedere i requisiti necessari in analogia ad un candidato "privatista" come dettagliato nei capoversi successivi.

Agli accertamenti di idoneità possono essere ammessi Candidati definibili "privatisti" in quanto non partecipanti agli specifici cicli seminariali promossi dalle strutture formative regionali.

Sono da considerare privatisti i candidati che dimostrano con evidenze documentali di aver comunque partecipato ad attività analoghe o equipollenti di formazione i cui contenuti siano sovrapponibili a quelli dei cicli seminariali organizzati dalle strutture formative regionali ai sensi del Decreto del Dirigente del 9 settembre 2010 n. 2585.

Costoro debbono dimostrare altresì di possedere i requisiti necessari, corredando con una adeguata documentazione a supporto, la domanda di ammissione da produrre al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale della Regione che si esprimerà direttamente dopo aver verificato la congruità dei requisiti.

I nominativi dei Candidati "privatisti" ritenuti idonei all'ammissione, saranno comunicati dal Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale della regione, al Centro di formazione presso cui verrà sostenuto l'accertamento da parte dei medesimi.

L'attestato di idoneità verrà attribuito da un'apposita Commissione che sarà composta da un rappresentante nominato dalla Regione Liguria, Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale con funzioni di Presidente e da due rappresentanti della Struttura formativa presso cui si è svolto il ciclo seminariale; tali rappresentanti (nominato dalla Regione o individuati dalla Struttura formativa) dovranno possedere competenza in materia di amianto; uno dei due rappresentanti nominati dalla Struttura formativa svolgerà le funzioni di Segretario.

Lo svolgimento dell'accertamento avverrà seguendo i criteri di cui al successivo punto 7 e dovrà essere opportunamente verbalizzato.

7 - Prova di verifica finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità

La prova di verifica consisterà nella somministrazione di una batteria di test a risposte chiuse cui dovrà essere risposto singolarmente.

La Struttura formativa dovrà elaborare una terna di prove basandole sui contenuti del ciclo seminariale svolto; tra le tre prove ne verrà sorteggiata una, a cura della commissione, che verrà somministrata ai candidati.

Le tre prove dovranno essere allegate al verbale finale di fine attività che dovrà essere inoltrato alla Regione Liguria, Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, e dovrà contenere processo verbale di quanto svolto dalla Commissione.

8 - Attestato di idoneità

Gli attestati di cui al Decreto del Dirigente del 9 settembre 2010 n. 2585, saranno predisposti e compilati a cura delle Strutture formative interessate e saranno inviati al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale della Regione Liguria, per la registrazione e l'apposizione della firma di competenza.

La registrazione dell'Attestato di Idoneità determina l'inserimento del candidato che l'ha conseguito nell'elenco regionale dei "Responsabili per la gestione della presenza di amianto" in edifici ed impianti.

Tale iscrizione è riconoscimento di un migliore ed adeguato presupposto operativo in materia da parte della persona abilitata, rispetto ad altri che ne sono sprovvisti.

Gli Attestati di Idoneità, firmati e registrati, saranno consegnati agli interessati d'intesa con la struttura formativa interessata.

Nelle more dei rilasci delle attestazioni di idoneità, l'ente formatore ha pieno titolo a rilasciare certificazioni di idoneità, conseguite dai candidati riferendosi ai verbali stilati dalla Commissione presieduta dal rappresentante nominato dalla Regione.

Allegato C - Accertamento di idoneità

1 - La Commissione di accertamento è validamente costituita se, all'atto dell'insediamento della medesima e durante lo svolgimento dell'accertamento, sono presenti tutti i suoi componenti con il fine di assicurare la regolarità della prova sostenuta dai Candidati.

2 - Il componente la Commissione che, per motivata imprevista impossibilità, non può presenziare ai lavori connessi all'accertamento dell'idoneità dei candidati al ruolo di "Responsabile della gestione della presenza di materiali contenenti amianto" in strutture, edifici ed impianti, dopo essere stato individuato e designato dall'Organismo rappresentato, al fine di non creare le condizioni di possibile invalidazione del medesimo, deve darne tempestiva informazione in modo che l'accertamento, per quel giorno, venga sospeso e sia svolto in altra data.

3 - Ogni Commissione, al termine della verifica finale, deve redigere un verbale che sintetizzi il proprio operato; i contenuti della prova scelta per l'accertamento ed i relativi esiti debbono essere verbalizzati.

La terna di prove all'interno della quale è stata individuata, a discrezione della Commissione, quella somministrata ai Candidati, deve essere acclusa al verbale.

4 - La Commissione prima di procedere allo svolgimento della verifica finale dovrà accertare la sussistenza per i Candidati del necessario requisito di frequenza e dell'effettivo svolgimento del programma seminariale.

La Direzione della Struttura formativa dovrà produrre alla Commissione copia di quanto necessario per accertare la sussistenza, per i Candidati, degli elementi di ammissibilità alla verifica finale.

5 - Il Candidato eventualmente non ammesso alla verifica ha facoltà di opporre ricorso indirizzandolo al Dirigente del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale della Regione Liguria, che formulerà il giudizio finale che potrà anche prevedere la possibile ammissibilità ad una successiva verifica svolta presso la stessa o altra Struttura formativa.

Se ritenuto, oltre all'esame della parte documentale potrà essere svolta una audizione delle parti coinvolte per una valutazione più completa; la Commissione verbalizzerà eventuali situazioni riconducibili alle condizioni di cui sopra in modo che delle stesse ne rimanga atto formale.

6 - Il Candidato che, pur avendone titolo, per oggettivi motivi personali documentati (es. malattia, impegni lavorativi fuori territorio, ecc., compresa la scelta personale di rinuncia) non sarà nella condizione di sostenere la verifica, potrà di diritto partecipare - sempre e comunque a seguito di richiesta scritta conseguente ad avviso fatto alla Struttura presso cui ha svolto il seminario - ad un successivo accertamento svolto anche presso altra struttura; la Commissione verbalizzerà il fatto motivandolo in modo che di ciò ne resti memoria.

7 - Il Candidato che per propria scelta non intenda sostenere la verifica finale, può esimersi dalla stessa presentando una nota di rinuncia alla Struttura formativa presso la quale ha svolto in ciclo seminariale.

8 - Tutti i candidati dovranno essere presenti all'avvio dell'accertamento per poter svolgere contemporaneamente la prova di verifica prevista.

9 - La prova di verifica prevede la somministrazione di una batteria di 50 test a risposte chiuse, cui rispondere nel previsto arco di tempo di due ore.

La prova sarà sorteggiata a cura della Commissione all'avvio dell'accertamento tra una terna, elaborata dalla Struttura basata sui contenuti del ciclo seminariale svolto, che saranno inserite in tre distinte buste chiuse.

La modalità per il sorteggio della prova verrà stabilita dalla Commissione.

Ciascun Candidato dovrà rispondere alla batteria di domande in forma autonoma.

10 - La Commissione dovrà valutare l'esito dell'accertamento nel modo seguente:

- ogni risposta esatta: 2 punti;

- ogni risposta non corretta: 0 punti.

L'idoneità, con rilascio di Attestato e registrazione nell'elenco regionale (che sarà reso pubblico attraverso il sito web regionale ed il BURL) è da considerare conseguita da parte del Candidato a fronte di un punteggio raggiunto non inferiore a 90 punti.

FINE TESTO
